

non ci sembra che con la disposizione in esame si possa e si intenda consentire altro ricorso che non sia più ad una autorità giurisdizionale, sia quella giudiziaria sia quella del Consiglio di Stato.

Queste sono le ragioni del nostro emendamento, e credo che l'onorevole Rotigliano sia di accordo con noi.

**PRESIDENTE.** Onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze, ha da aggiungere altro?

**BIANCHINI, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Non è completamente esatto quello che ha affermato l'onorevole camerata Ungaro. Se si dice « autorità giudiziaria » non si vuole intendere che si tutelano soltanto gli impiegati delle Aziende private, che possono rivolgersi all'autorità giudiziaria; si vuole intendere che a questo effetto anche i dipendenti di un'Azienda non privata possono adire l'autorità giudiziaria, perchè la disposizione è generale. Anzi in ciò è la peculiarità della disposizione, la quale permette anche ai dipendenti degli Istituti di diritto pubblico di adire l'autorità giudiziaria; invece del ricorso all'autorità amministrativa giurisdizionale, viene aperta la possibilità di portare la contestazione in sede giudiziaria.

Ma abbandonata questa via, conviene assicurare la possibilità di ricorrere a quella che, secondo i casi, sarà l'autorità competente, senza limitazione in ordine al carattere giurisdizionale o meno di siffatta autorità.

Il ricorso al Consiglio di Stato si può fare contro un provvedimento definitivo. Prima, quindi, di arrivare al ricorso giurisdizionale, vi potrebbe essere la possibilità di un ricorso ad autorità non giurisdizionale, ma amministrativa, quale potrebbe essere, per esempio, il Ministero.

Ciò, non pregiudica la posizione del dipendente, ma, anzi, dà la possibilità eventuale di sottoporre la questione ad un doppio esame: una prima volta mediante il ricorso in sede amministrativa; successivamente, secondo le norme generali che regolano il contenzioso amministrativo, mediante il ricorso in sede giurisdizionale al Consiglio di Stato. In questo modo si concede una più completa tutela, perchè, essendo il ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato ammesso solo per violazioni di legge od eccesso di potere, il limitare la facoltà di ricorrere a tale sede toglierebbe al funzionario la possibilità di fare riesaminare il merito.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Rotigliano. Ne ha facoltà.

**ROTIGLIANO.** Le dichiarazioni del Sottosegretario di Stato, quando siano consacrate nel verbale....

**PRESIDENTE.** È tutto consacrato nel verbale!

**ROTIGLIANO.** Qualche volta no.

**PRESIDENTE.** Lo dice lei!

**ROTIGLIANO.** Dico questo, perchè non soltanto i deputati introducono talvolta nel verbale qualche modificazione, ma anche gli onorevoli Sottosegretari e i Ministri si valgono di questa facoltà.

Ora, se le dichiarazioni fatte dal Sottosegretario di Stato rimangono nel verbale, è perfettamente inutile attardarsi a vedere se si deve aggiungere o no la parola « giurisdizionale », come vorrebbe l'onorevole Ungaro! Se si dovesse, invece, prescindere da queste dichiarazioni, io non potrei che aderire a quel che dice l'onorevole Ungaro.

Ci troviamo di fronte a una legge che disciplina la vita non soltanto delle Banche private ma anche degli Istituti di credito di diritto pubblico. Ora è noto che tutti i funzionari ed impiegati dello Stato, delle Amministrazioni pubbliche ed Enti parastatali non possono adire l'Autorità giudiziaria, ma devono far valere i loro diritti ricorrendo al Consiglio di Stato. E avendo l'articolo in esame fatto richiamo soltanto all'Autorità giudiziaria, era legittimo il dubbio che fosse sfuggita al compilatore del decreto questa anomalia: che in tutto il sistema delle nostre leggi ci sarebbe stato un solo caso in cui l'impiegato di un Ente pubblico avrebbe potuto ricorrere all'Autorità giudiziaria, e questo caso sarebbe stato quello degli impiegati bancari, dipendenti da Istituti di credito di diritto pubblico.

Pare che questa fosse inizialmente l'intenzione....

**PRESIDENTE.** Non faccia il processo alle intenzioni!

**ROTIGLIANO.** Io non faccio il processo alle intenzioni. Mi limito a rilevare che le dichiarazioni del Sottosegretario di Stato dimostrano che il Governo aveva l'intenzione di introdurre questa deroga, la quale, a mio parere, non sarebbe stata opportuna, perchè non si vede la ragione che avrebbe potuto giustificarla. Comunque, siccome l'onorevole Sottosegretario di Stato accetta che si tolga la parola « giudiziaria », e consente che si lasci impregiudicato il sistema generale della legge che impone agli impiegati di Enti pubblici di ricorrere al Consiglio di Stato, dopo questa discussione che sarà consacrata al verbale, non ho altro da dire.

**PRESIDENTE.** Onorevole Rotigliano, La informo che nessuna discussione è sottratta ai verbali. Tornando al caso in oggetto, poichè il verbale riporterà tutto quello che ha detto l'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze, ella mantiene dunque il suo emendamento, che è stato accettato dal Governo....

**ROTIGLIANO.** Ma se è stato accettato....

**PRESIDENTE.** È stato accettato dal Governo, ma non dalla Giunta! Onorevole, relatore, la Commissione accetta l'emendamento?

**UNGARO, Relatore.** Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario di Stato, la Giunta accetta l'emendamento proposto.

**PRESIDENTE.** Allora pongo a partito la soppressione della parola « giudiziaria » nell'ultimo comma dell'articolo 88 del decreto, proposta dall'onorevole Rotigliano ed accettata dal Governo e dalla Giunta del bilancio.

(È approvata).

L'ultimo comma dell'articolo 88 del decreto rimane dunque così formulato « Le persone colpite